

Prot. N. 5020 – I/1

Chiaravalle C., 13/09/2021

A.S. 2021/22

CIRC. N. 12

Al personale incaricato per il controllo Green Pass

A tutto il personale scolastico

Ai genitori degli studenti

Alla Provincia di Catanzaro

A tutte le utenze esterne

IIS ENZO FERRARI

OGGETTO: Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021: estensione controllo Green Pass per l'accesso alle strutture scolastiche.

Con la presente si comunica che in data 11/09/2021 è entrato in vigore il Decreto-legge n. 122/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, che si allega alla presente. Tale decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 217 del 10/09/2021 stabilisce all'art. 1 co. 2 che “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, CHIUNQUE **(genitori, operatori, incaricati dell'ente locale, visitatori e studenti non interni all'istituto)** accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde covid-19. **Queste disposizioni non si applicano [...] agli alunni e agli studenti**”.

Ne deriva che l'obbligo, già in vigore dal 1° settembre per tutto e solo il personale scolastico, è quindi esteso anche ai familiari delle studentesse e degli studenti e ai lavoratori esterni e ai visitatori a vario titolo, i quali, al loro ingresso nelle strutture della scuola, saranno tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato dal Dirigente scolastico alla verifica tramite l'app ufficiale VerificaC19. Queste disposizioni non si applicano alle studentesse e agli studenti dell'IIS E.Ferrari.

Ai sensi del comma 3, “la misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (circ. n. 35309 del 4 agosto 2021)”

Ai sensi del comma 4 “nel caso in cui l'accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro” Rimangono ferme le norme che prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi tenta di accedere alle strutture scolastiche senza certificazione, sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

Per rendere più veloce la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta per essere esibita e verificata, tenendo conto del tempo necessario per la verifica.

Si precisa, altresì, che i termini delle procedure di verifica del possesso della Certificazione, rimangono, al momento, quelli definiti nel Disposto dirigenziale Prot.. 4739 I /1 del 31/08/2021, già pubblicato, unitamente alla versione integrale del D.L. 122 che, ad ogni buon fine, si allega anche al presente Avviso.

Si confida nella consueta collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Saverio CANDELIERI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

AA/LS